


REGOLAMENTO COMUNALE "COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA"

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera di C.C n. 28 del 20.07.2017



INDICE

Art.1 – Istituzione e finalità	pag.	2
Art.2 – Funzioni	pag.	2
Art.3 – Compiti.	pag.	2-3
Art.4 - Composizione, formazione e durata	pag.	4-5
Art.5 – Organi della Commissione e loro elezione disposizione e compiti	pag.	6
Art.6 - Validità delle decisioni	pag.	7
Art.7 - Regolamento interno.	pag.	7
Art.8 – Gruppi di lavoro	pag.	7-8
Art.9 – Attività d'informazione	pag.	8
Art.10 - Oneri finanziari e personale	pag.	8



Articolo 1 – Istituzione e finalità

1 In attuazione del principio di parità stabilito dall'art.3 della Costituzione Italiana è istituita, presso l'Amministrazione comunale di Casoria, la Commissione per le pari opportunità tra donna ed uomo.

2.La Commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'art.3 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L.R. 14 del 23/02/87.

3.La Commissione opera mediante l'attuazione di "azioni positive" (legge 10/04/1991– D.LGS n. 226/2003) per rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o/e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e per riequilibrare la rappresentanza tra donna e uomo, in tutti i luoghi della decisione presenti sul territorio. La Commissione si propone inoltre di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.

4. La Commissione ha sede nel palazzo comunale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta.

Articolo 2 – Funzioni

1.La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una salda rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.

2. Cura inoltre i rapporti con enti ed organismi con cui individua forme di collaborazione, di scambio, di coordinamento di iniziative e programmi comuni.

Articolo 3 – Compiti

1. La Commissione ha i seguenti compiti.

a)promuove e svolge indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne sul territorio e ne fa oggetto di riflessione e dibattito, restituendole al territorio;

b)ai sensi dell'art. 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, avanza proposte per la predisposizione dei piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

- c) lavora per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro, per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale, con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali in cui la presenza femminile è più carente, nonché per promuovere azioni positive di sostegno all'imprenditoria femminile ai sensi dell'art. 52 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- d) favorisce l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione e a tutte le iniziative riguardanti la condizione delle donne;
- e) promuove azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali, nazionali, in particolare promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
- f)promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta orale e massmediale;
- g) attraverso gli Uffici del Comune, attua iniziative che consentano alle donne di poter conciliare i tempi del lavoro, della cura della famiglia, del proprio impegno culturale e sociale promuovendo in particolare la conoscenza della normativa in materia di Tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 nonché la normativa inerente Misure a sostegno della flessibilità di orario di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; favorisce inoltre la conoscenza e la visibilità del sapere e del saper fare delle donne anche attraverso la letteratura, l'arte, la musica etc.;

h)promuove forme continuative di collaborazione con le donne immigrate, presenti sul proprio territorio, sia in forma singola che associata; promuove inoltre forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei Paesi in via di Sviluppo; i)promuove iniziative utili a contrastare la violazione dei diritti umani di cui sono vittime le donne ai sensi dell'art. 26 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

2.La Commissione per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale.

- a) può esprimere parere sul bilancio sociale nonché su ogni atto amministrativo di rilevante e diretto interesse per le finalità della Commissione;
- b) può richiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
- c) può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, nel rispetto della regolarità istruttoria della proposta stessa ai sensi degli articoli 49 e 107 del D.Lgs. 267/2000.

La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve esprimere sulle stesse entro trenta giorni.

- 3. La Commissione predispone.
- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per le sue iniziative e lo invia al Sindaco entro il 1° Ottobre di ogni anno.

b)una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo. 4 - Composizione, formazione e durata

1.La Commissione Pari Opportunità è costituita con deliberazione della Giunta Comunale entro 3 mesi dall'esecutività del presente regolamento; la Commissione resta in carica per l'intero mandato del Sindaco, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

- 2. La Commissione Pari Opportunità è costituita da 6 componenti interni e 6 esterni
- 3. Fanno parte di diritto del Commissione.
 - L'Assessore alle Pari Opportunità
 - Il Presidente della Commissione Consiliare Politiche Sociali Pari Opportunità

Inoltre, la Commissione Pari Opportunità deve essere costituita da.

- due consigliere comunali (una di maggioranza e una di minoranza);
- due consiglieri comunali (una di maggioranza e una di minoranza);
- due componenti (uomo e donna), residenti nel comune, impegnati in associazioni, enti, movimenti e sindacati con sede legale o operativa nel comune, che operino in via continuativa sul territorio comunale, in merito alle tematiche di competenza della Commissione Pari Opportunità;
- due componenti (uomo e donna) in rappresentanza delle giovani generazioni (18-32 anni);
- due componenti (uomo e donna) in rappresentanza delle comunità straniere maggiormente rappresentative o più numerose che vivono sul territorio di Casoria.
- 4. Il Sindaco, o Assessore delegato, entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Comunale oppure entro un mese dall'esecutività del presente regolamento, provvede a mezzo di pubblici avvisi a comunicare circa le modalità di presentazione delle proposte di candidatura al fine anche di individuare i membri designati dal Consiglio Comunale.
- 5. La proposta della candidatura deve essere presentata all'amministrazione comunale entro un mese dalla pubblicazione del relativo bando, corredata da un curriculum personale, da cui si evincano le esperienze nei campi suindicati e/o la chiara motivazione personale.
- I curricula sono oggetto di una valutazione preliminare e verranno sottoposti all'approvazione del Sindaco o suo Delegato.
- 6. Alla seduta della Commissione possono partecipare in qualità di consulenti, senza diritto di voto, tutti coloro che per specifiche competenze, verranno convocati dalla Commissione stessa.
- 7. Le componenti della Commissione Pari Opportunità decadono per dimissioni o per assenze non giustificate a tre sedute consecutive.
- In caso di decadenza di un componente designato dal Sindaco o suo delegato, gli stessi provvederanno a definire il sostituto sulla base delle domande presentate.

Art.5 - Organi della Commissione e loro elezione disposizione e compiti

- 1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore alle Pari Opportunità durante la quale si procede alla elezione di un/una presidente e di un/una Vice presidente, a maggioranza dei componenti e con votazione separata ed a scrutinio segreto. Gli stessi devono essere scelti tra tutti i componenti della Commissione.
- 2. Sono organi della Commissione il/la Presidente che rappresenta la Commissione Pari Opportunità, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività e l'Ufficio di Presidenza.
- 3.Nel corso delle sedute il/la presidente designa un componente della Commissione quale segretario verbalizzante al quale spetta l'obbligo di redigere il verbale sommario delle sedute sottoscritto da lui/lei e dal /dalla presidente.
- 4.La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Assessore e di Presidente di Commissione consiliare permanente.
- 5. Nella prima seduta altresì viene costituito l'Ufficio di Presidenza, formato dal/dalla Presidente, dal/dalla Vice Presidente, dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità e dal Presidente del Comitato d'Ente Comunale per le Pari Opportunità, quando ne sarà avvenuta la costituzione.
- 6 Il/la Presidente ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.
- 7.L'avviso di convocazione, redatto per forma scritta, contiene l'indicazione degli argomenti da trattare nel corso della seduta. Deve pervenire ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione tramite PEC o mail. In caso di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono.
- 8.La Commissione deve essere convocata entro dieci giorni, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
- 9.La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei commissari; in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

Art.6 - Validità delle decisioni

1 Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni che riguardano persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di una singola componente, la Commissione decida di procedere a voto segreto.

Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza delle componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 delle componenti.

- 2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti della Commissione per le seguenti votazioni.
 - Programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro
 - Decisioni sull'utilizzo delle risorse a disposizione della Commissione
 - Approvazione della relazione annuale
 - Proposte al Consiglio Comunale di modifiche al regolamento delle pari opportunità
- 3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del/della Presidente.

Art. 7 - Regolamento interno

1.La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 delle componenti della Commissione.

Art. 8 - Gruppi di lavoro

- 1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito della Presidente o della Coordinatrice del gruppo esperti esterni e/o cittadini che abbiano esperienze o conoscenze in merito agli argomenti affrontati.
- 2. Ogni gruppo di lavoro individua una Coordinatrice, che tiene contatti con la Presidente, le invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che sia ritenuto importante il suo contributo.

3. Ogni componente della Commissione Pari Opportunità può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto.

Art. 9 - Attività d'informazione

1.In attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 23/2/87, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività.

Art. 10 - Oneri finanziari e personale

- 1.Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su di un apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Dirigente competente per materia.
- 2. Per il funzionamento e l'organizzazione delle proprie attività la Commissione potrà avvalersi del personale dei vari uffici comunali.
- 3. La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito.